



OMCeO Venezia



Ordine Provinciale
dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri

ECM: Stato dell'Arte

Sala Convegni dell'OMCeO, Via Mestrina,86 Mestre

Mestre (Ve) 19 Giugno 2013



ECM

Processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere

- ai bisogni dei pazienti
- alle esigenze del SSN
- al proprio sviluppo professionale

La FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

comprende l'acquisizione di : nuove conoscenze

abilità

attitudini

utili ad una pratica competente ed esperta

Sistema ECM in Italia ha già 20 anni

- **istituzionalizzato** con D.L. 502 del **30.12.1992**
- integrato dal D.L. 229 del 19.6.1999
- **riordinato** dall'1.1.2008 (entrata in vigore della legge 244 del 24.12.2007), quando iniziò il primo triennio (2008-2010) nell'arco del quale si sarebbero dovuti accumulare 150 crediti formativi

**Destinatari del programma di Educazione Continua in Medicina
sono**

**tutti gli operatori sanitari che direttamente operano
nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva,
indipendentemente dalle modalità di esercizio dell'attività,
compresi dunque i liberi professionisti**

Conf. Stato Regioni 1.8.2007

Legge 244 del 24.12.2007, art.2, c. 357

Chi definisce le modalità della Formazione Continua in Medicina?

In principio era il **Ministero della Salute**.

Poi venne l'Accordo Stato Regioni 1.8.2007 a trasferire le competenze all'AGEnzia NAzionale per i Servizi sanitari regionali (**AGENAS**), al cui interno fu costituita l'11.1.2012 la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (**CNFC**)

<http://ape.agenas.it/organi/commissione-nazionale.aspx>

http://ape.agenas.it/Documenti/Composizione_Sezioni_Cnfc_09.03.2012.pdf

Evoluzione del concetto di **OBBLIGO FORMATIVO**

Codice di Deontologia Medica, art. 19

Aggiornamento e formazione professionale permanente

Il medico ha l'obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestionale-organizzativa, onde garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e competenze in ragione dell'evoluzione dei progressi della scienza, e di confrontare la sua pratica professionale con i mutamenti dell'organizzazione sanitaria e della domanda di salute dei cittadini....

Evoluzione del concetto di **OBBLIGO FORMATIVO**

In origine la Corte Costituzionale (sentenza 328/2006) aveva ricondotto la formazione ECM alla più generica «**formazione professionale**»

Nel precedente sistema (**fino al DL 138 del 13.8.2011 ...**)
non esisteva un'effettiva sanzione per chi non curava il proprio aggiornamento professionale

Tutto cambiò a partire dal

DECRETO-LEGGE n. 138 del 13 agosto 2011,
coordinato con la **legge di conversione n. 148 del 14 settembre 2011**

Titolo II

**LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI
ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO**

Art. 3, comma 5

lettera b) previsione dell'**obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente** predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). **La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione...**

fino ad arrivare alla «Riforma delle Professioni»

DPR n.137 del 7 agosto 2012, in vigore dal 15.8.12

Art. 7: Formazione Continua

«Al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel miglior interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale,
**ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale ...
La violazione dell'obbligo ... costituisce illecito disciplinare.»**

Sanzioni **Disciplinari**

(D.L. 138 del 13.8.2011, Titolo II, Art. 3. c. V, lettera b)

... gli Ordini Professionali dovranno stabilire le sanzioni, di ordine disciplinare, da comminare ai professionisti che non ottemperano all'obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente ...

Sanzioni **Economiche** per chi non consegue i 150 crediti nel triennio
(da www.forumecm.it)

...eventuali sanzioni economiche possono o potranno essere previste dai contratti collettivi nazionali di riferimento (comparto sanità, dirigenza, università ecc..) ma al momento, tale tipologia di sanzione non è prevista per i professionisti sanitari che violano il suddetto obbligo.

Sanzioni Economiche

Da Decreto Leg.vo 502/1992

Art 16-quater Incentivazione della formazione continua

1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.

3. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.

Crediti Formativi (c.d. crediti ECM o punti ECM)

Data di nascita **2002:** 10 crediti richiesti
2003: 20 crediti richiesti
2004: 30 crediti richiesti
2005: 30 crediti richiesti
2006: 30 crediti richiesti
2007: 30 crediti richiesti

Triennio 2008-2010: **150** crediti richiesti (di cui 90 nuovi, 60 in premio da en plein 2004-2007)

Triennio 2011-2013: **150** crediti richiesti (min 25/anno, max 75/anno), di cui 105 nuovi e 45 in premio da en plein 2008-2010

La **CERTIFICAZIONE dell'AGGIORNAMENTO**
del professionista sanitario

significa

CERTIFICARE IL RISPETTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO

obbligo che è alla base del sistema ECM

Gli Accordi Stato-Regioni
del 1.8.2007, 5.11.2009 e 19.4.2012
hanno individuato negli **Ordini, Collegi e Associazioni**
gli **enti preposti alla verifica della continuità formativa**
dei professionisti sanitari

**L'Ordine dei Medici è il certificatore dell'aggiornamento
effettuato dal medico**

Per svolgere il ruolo di certificatore
l'Ordine impiegherà l'**Anagrafe delle partecipazioni ECM**

A tal fine fu istituito (ASR 1.8.2007) il **COGEAPS**
(Consorzio per la Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie)

Grazie all'Anagrafe, l'**Ordine potrà visualizzare i crediti**

Pertanto l'**Ordine potrà registrare i crediti acquisiti a livello individuale**
(attività di tutoraggio, formazione individuale, autoformazione)
e **potrà anche registrare le esenzioni**

Lo schema dei dati disponibili per Ordini, Collegi e Associazioni ...

*Dati Anagrafe di Ordini,
Collegi e Associazioni
Crediti ECM
individuali/esenzioni
inserite*

*Crediti ECM
acquisti dai
Professionisti
raccolti tramite
Provider*



Aggregazione dei dati

**Il Co.Ge.A.P.S. permette a Ordini,
Collegi, Associazioni la verifica della
congruità dei crediti ECM del singolo
professionista per la CERTIFICAZIONE**

ed adesso andiamo a vedere
il contenitore dei crediti formativi



OMCeO VE
19.6.13

ECM per il medico dipendente

Vale esattamente tutto quanto detto finora

L'obbligo formativo è in capo al medico, non all'Azienda Sanitaria, che decide quanto «investire» secondo le risorse disponibili e le esigenze strategiche aziendali

L'Azienda approva entro fine dicembre il **piano formativo annuale / triennale**, di cui deve attuare almeno il 50%

Il piano formativo aziendale è rivolto per il suo **70-80% al personale non medico**

I medici preferiscono i corsi di formazione extra-aziendali, spesso senza neppure chiedere l'autorizzazione dell'Azienda, che quindi ne viene tenuta all'oscuro

ECM per il medico dipendente

I dirigenti medici possono pure usufruire di «**pacchetti**» di **4 ore di formazione**, per i quali neppure necessita conferimento dell'attestato di partecipazione ... quindi l'Azienda ignorerà i contenuti della formazione siffatta

L'Azienda spesso neppure predilige di inserire la formazione dei suoi medici nel Piano Formativo

Si tratterebbe di aggiornamento obbligatorio, quindi da celebrare in orario di servizio, con conseguente necessità di sopperire alle assenze ... in carenza di organico!



OMCeO VE
19.6.13



OMCeO VE
19.6.13



OMCeO VE
19.6.13



OMCeO VE
19.6.13



OMCeO VE
19.6.13



E.C.M.

Educazione Continua in Medicina

PROGRAMMA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI DELLA SANITÀ



E.C.M.

Educazione Continua in Medicina

PROGRAMMA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI DELLA SANITÀ



E.C.M.

Educazione Continua in Medicina

PROGRAMMA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI DELLA SANITÀ

